



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 461 del 29 OTT. 2010

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Istituzione dell'albo comunale delle associazioni
- Art. 4 Requisiti e procedure di iscrizione
- Art. 5 Comunicazioni delle modifiche
- Art. 6 Revisione periodica
- Art. 7 Cancellazione dall'albo comunale
- Art. 8 Diritti ed obblighi dei soggetti associativi
- Art. 9 Riferimenti normativi
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Ragusa promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Statuto Comunale, nonché in adesione alle disposizioni di cui alla legge nazionale n. 266/91 ed alla legge regionale n. 22/94, valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. Il Comune di Ragusa promuove l'autonomo sviluppo dell'associazionismo e favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative di carattere sociale, civile, sanitario, ambientale, educativo, culturale, ricerca etica e spirituale, sportivo e del tempo libero, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno.

Art. 2
FINALITÀ

Il Comune di Ragusa promuove, incoraggia e sostiene, in attuazione dei propri programmi, le iniziative ed i progetti di associazioni, organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) ed enti privati senza scopo di lucro, finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale e culturale, volti alla realizzazione di progetti per attività utili e meritorie di interesse generale della collettività o diffusi nella comunità locale.

A questo proposito le associazioni che operano nel territorio di Ragusa devono esplicitare le proprie attività nelle seguenti aree d'intervento:

1. Area educativa
2. Area culturale, ricreativa, sportiva e turistica
3. Area sociale – assistenziale, sanitaria e di protezione civile
4. Area a tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, dei beni storici e architettonici.

Art. 3
ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

In applicazione dell'art. 118 della Costituzione, dell'art. 2 comma 13 e dell'art. 6 comma 6 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo comunale delle Associazioni, d'ora in poi "albo comunale" che perseguono le finalità di cui all'art. 2 e che non hanno scopo di lucro, finalità sindacali o politiche e di partito.

Il presente Regolamento disciplina la procedure d'iscrizioni e cancellazione delle Associazioni, delle ONLUS e degli enti privati senza scopo di lucro, operanti sul territorio con fini di utilità sociale. L'iscrizione all'albo comunale è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Ragusa.

Ogni associazione può essere iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 2, in base alla prevalenza dell'attività svolta ed indicata nell'oggetto sociale del proprio statuto.

Ogni Associazione assume i diritti e i doveri del presente regolamento. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 non rientrano tra le organizzazioni beneficiarie del presente regolamento.

Art. 4

REQUISITI E PROCEDURE D'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

Possono chiedere l'iscrizione all'albo Comunale di cui al precedente articolo, le Associazioni costituite ed operanti da almeno un anno sul territorio del Comune di Ragusa, nonché le associazioni con sede legale fuori dal territorio comunale ma operanti da almeno due anni sul territorio comunale. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, deve essere presentata al Sindaco del Comune di Ragusa, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. Atto Costitutivo e/o Statuto dell'associazione richiedente, con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza, con l'indicazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) Assenza di finalità di lucro;
- b) Assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma degli associati;
- c) Elettività democratica della struttura;
- d) Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazioni dei loro obblighi e diritti;
- e) cariche elettive e relativi nominativi;

2. Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'Associazione contenente dati relativi a:

- a) Modello organizzativo della struttura;
- b) Numero totale degli iscritti;
- c) Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate nell'anno solare precedente e dei programmi o progetti per l'anno in corso;

3. Il procedimento di iscrizione "all'Albo Comunale" è di competenza del responsabile del settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa che provvederà a concludere il relativo iter procedurale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti o elementi integrativi della documentazione presentata. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti.

5. La Giunta Comunale approva l'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Dell'iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Ragusa.

Art. 5

COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE

Le Associazioni iscritte "all'Albo Comunale" comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'art. 4 del presente Regolamento, le modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede, ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento verificatosi, a pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'associazione.

L'eventuale esclusione e/o cancellazione "dall'Albo comunale" è prevista solo qualora, trascorso un anno dalle modifiche intervenute, non siano stati comunicati i cambiamenti avvenuti.

Art. 6

REVISIONE PERIODICA

Al fine di verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione, con cadenza annuale ed entro il mese di marzo di ciascun anno, il responsabile del procedimento, provvede d'ufficio a verificare, per le Associazioni iscritte all'albo Comunale, la permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 7

CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE

Sono cancellate, con provvedimento motivato del responsabile competente, le Associazioni iscritte all'Albo Comunale che:

- a) Ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Ragusa;
 - b) Perdano i requisiti essenziali riconosciuti dal presente regolamento al momento dell'iscrizione;
 - c) Non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
- Il provvedimento di cancellazione è trasmesso a mezzo di raccomandate a/r all'Associazione interessata.

Art. 8

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. Il Comune di Ragusa, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l'iscrizione all'*Albo*, da almeno un anno, quale condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni ed esenzioni a sostegno di attività ordinarie, manifestazioni o iniziative programmate, contributi saltuari, stipule di convenzioni e per il riconoscimento del patrocinio dell'ente, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nei relativi regolamenti comunali.
2. L'iscrizione all'albo comunale dà titolo alla nomina del rappresentante legale o suo delegato in commissioni e/o gruppi di lavoro istituiti dall'Amministrazione Comunale.
3. I soggetti associativi iscritti all'*Albo* hanno l'obbligo di trasmettere copia della relazione annuale, dalla quale risulti l'attività svolta.
4. I soggetti associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal punto 1 è subordinato dalle disponibilità logistiche e finanziarie del Comune.

Art. 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento non è sottoposto alla disciplina relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. Viceversa si richiamano le seguenti normative: Legge regionale 7 giugno 1994 n. 22 (Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato); Legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato); Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale); legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Questo Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.